

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

96° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1999

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacqua, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

– e **petizione n. 409 ad esso attinente**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>)	3, 5, 10 e <i>passim</i>
LOIERO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.	4, 5
LOMBARDI SATTRIANI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	3, 4, 5 e <i>passim</i>
MANIERI (<i>Misto</i>).	12
MARRI (<i>AN</i>)	9, 10, 11
PACE (<i>AN</i>)	9

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

- e petizione n. 409 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 3141 e della petizione n. 409 ad esso attinente.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 24 marzo scorso, nella quale sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 ed è stato acquisito il relativo parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Ricordo che in quella occasione la Commissione non è risultata in numero legale per procedere ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, alla votazione dell'emendamento 1.1.

Prima di passare a tale votazione dispongo pertanto la verifica del numero legale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto dunque ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori D'Alì e Ascutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori D'Alì e Ascutti.

Non è approvato.

Comunico che è stato presentato un nuovo testo dell'emendamento 1.3, di cui do lettura:

Al comma 5, alla fine del comma, dopo le parole: «archeologiche subacquee», aggiungere le seguenti: «e con l'eventuale ausilio di geomorfologi marini, conoscitori dei fondali marini, nei limiti delle ordinarie dota-

zioni di bilancio destinate alle attività di ricerca archeologica nel caso di attività svolte direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali».

1.3 (nuovo testo)

D'ALÌ, ASCIUTTI

ASCIUTTI. Signor Presidente, la 5^a Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al testo dell'emendamento 1.3; per tentare di superare tale contrarietà e nell'intento di recepire anche un'indicazione del relatore, ho presentato l'emendamento 1.3 (nuovo testo). Ritiro pertanto l'emendamento 1.3 precedentemente presentato.

PRESIDENTE. Comunico che anche sul nuovo testo dell'emendamento in esame la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ma non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pertanto metto ai voti l'emendamento 1.3 (nuovo testo), presentato dai senatori D'Alì e Asciutti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3141, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea,

considerato che il disegno di legge in discussione e in particolare l'articolo 1 sono volti ad assicurare migliore tutela non solo agli oggetti di carattere archeologico, ma anche a quelli di carattere storico rinvenuti in mare;

considerato che i fondali del Mediterraneo racchiudono un numero ingentissimo di relitti, accumulatisi da quando ha avuto inizio la navigazione;

considerato in particolare che le due guerre mondiali hanno lasciato sui fondali marini numerosi relitti navali ed aerei;

considerato che tali relitti possono essere tutti considerati di rilevante interesse storico, per la loro attinenza alle tragiche vicende dei due conflitti, e che in taluni casi possono presentare interesse per la storia della tecnica;

considerato altresì che, in mancanza di precise disposizioni e criteri di condotta per le pubbliche amministrazioni, si è sovente verificato che tali relitti, scoperti fortuitamente, siano andati distrutti o abbiano avuto una destinazione impropria,

impegna il Ministro:

1) a tenere conto dell'opportunità di tutelare i predetti beni del patrimonio storico, richiamando la commissione nazionale per l'archeologia subacquea ad elaborare al riguardo linee guida e indirizzi;

2) a promuovere le opportune intese con le altre Amministrazioni dello Stato presso le quali possono individuarsi le necessarie competenze tecniche e scientifiche, in analogia alla convenzione già operante per l'impiego delle unità della Marina Militare nella ricerca archeologica subacquea;

3) ad avvalersi eventualmente della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti nel settore».

0/3141/1/7

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

Signor Presidente, nel dare per illustrato tale ordine del giorno ne raccomando l'accoglimento da parte del Governo in quanto riveste una notevole importanza e recepisce esigenze ampiamente avvertite.

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Lombardi Satriani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2.

Art. 2.

1. I titolari dei permessi di ricerca e i concessionari per la coltivazione, di cui alla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono tenuti a rispettare i beni di interesse storico, artistico o archeologico che si trovano nelle zone cui si riferiscono i permessi o le concessioni, astenendosi dalla loro rimozione. Qualora essi rinvenivano anche fortuitamente tali beni, sono tenuti a darne immediata notizia alla competente soprintendenza archeologica.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

Al comma 1, dopo le parole: «soprintendenza archeologica», aggiungere le seguenti: «, o al direttore del museo di archeologia marina presente nel territorio».

2.1

D'ALÌ, ASCIUTTI

ASCIUTTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.1.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento in esame per le stesse ragioni per cui mi sono espresso negativamente sull'emendamento 1.1.

I musei fanno parte delle sovrintendenze archeologiche e pertanto prevedere che la notizia di un ritrovamento possa essere fornita alternativamente a tali sovrintendenze oppure «al direttore del museo di archeologia marina presente nel territorio» rappresenta una ridondanza linguistica ed un'assoluta ripetizione perché è solo un modo diverso di dire la stessa cosa e di riferirsi alla medesima realtà istituzionale.

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario all'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2. 1.

ASCIUTTI. Signor Presidente, comprendo l'obiezione del senatore Lombardi Satriani, però la situazione del paese è differenziata nelle varie regioni d'Italia. Mi auguro che quanto è stato detto dal relatore venga recepito dalle regioni competenti – in particolare da quelle a statuto speciale, prima fra tutte la Sicilia, dove questo non accade – perché modifichino in tal senso le loro leggi regionali.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi unisco a tale auspicio dal momento che nello stesso paese è bene che vi siano il medesimo quadro normativo e la stessa organizzazione istituzionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori D'Alì e Asciutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nell'ambito del piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici del Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, definisce il programma per le attività collegate all'esplorazione subacquea e a quelle di recupero. Per la realizzazione di tali attività è utilizzato personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze professionali, nel contingente massimo annuo di 70 unità, ovvero da concessionari incaricati ai sensi dell'articolo 45 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. I concessionari sono individuati tra i soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza operanti nel territorio interessato dalle attività di archeologia subacquea.

2. Al personale utilizzato ai sensi del comma 1 è conferita l'abilitazione di operatore subacqueo secondo le prescrizioni dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di riconoscimento dei brevetti.

3. Il personale di cui al comma 1 consegue l'abilitazione previo superamento di un corso teorico-pratico organizzato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e con le Forze armate. Nella organizzazione di tali corsi può altresì essere richiesta la collaborazione della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea (FIPSAS) del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

4. L'abilitazione all'immersione rilasciata dal Ministero per i beni culturali e ambientali insieme alla FIPSAS del CONI o insieme alle altre associazioni del settore prima della data di entrata in vigore della presente legge sostituisce l'abilitazione di cui al comma 2, previo accertamento dell'idoneità fisica da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo metto ai voti nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Ferma restando l'attività di programmazione delle singole soprintendenze per i beni archeologici, artistici, architettonici e storici, è istituita, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per l'archeologia subacquea. La Commissione ha il compito di individuare le linee guida e gli indirizzi ai fini della programmazione delle attività del settore dell'archeologia subacquea.

2. La Commissione nazionale per l'archeologia subacquea resta in carica tre anni, ed è composta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, o da un suo delegato, che la presiede, e dai seguenti membri:

a) il direttore dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, con funzioni di vicepresidente;

b) il direttore del Servizio tecnico per l'archeologia subacquea del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante dei comitati di settore per i beni archeologici, per i beni storici ed artistici, nonché per i beni ambientali e architettonici del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, designato dai comitati stessi riuniti in seduta comune;

d) un docente universitario di ruolo con particolare esperienza nel settore archeologico subacqueo, designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) un archeologo con particolare esperienza nel settore subacqueo, in rappresentanza degli archeologi subacquei, scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta delle associazioni del settore;

f) il presidente della FIPSAS del CONI, in rappresentanza dei subacquei dilettanti.

3. Con la costituzione della Commissione di cui al comma 1, cessa di funzionare la Commissione permanente per l'archeologia subacquea istituita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 18 marzo 1996. Gli oneri di funzionamento sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali destinate al funzionamento della Commissione soppressa.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali su proposta delle» con le seguenti: «proposto dalle».

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) un geomorfologo marino con particolare esperienza nella ricerca archeologica marina designato dal Ministero per i beni e le attività culturali».

4.4

D'ALÌ, ASCIUTTI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) un rappresentante delle associazioni di volontariato regolarmente riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali sulla base dell'analisi dell'attività svolta dalle associazioni stesse e della rilevanza che esse rivestono nel panorama del volontariato culturale».

4.5

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

«f-bis) il presidente o un membro dell'Archeoclub di Italia».

4.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

«f-bis) un rappresentante per le regioni a statuto speciale designato dalla Conferenza Stato-regioni».

4.6

D'ALÌ

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Per il funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di lire 30 milioni annui a decorrere dal 1999. È altresì autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1999 per l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368».

4.3

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, presento a mia volta un emendamento (4.10), che recepisce il contenuto degli emendamenti 4.2, 4.5 e 4.1, che invito i presentatori a ritirare.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) due rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore, almeno uno dei quali archeologo esperto di ricerca archeologica subacquea;»

4.10

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

Tale emendamento è volto ad organizzare, a mio avviso in maniera più accettabile, la composizione della Commissione nazionale per l'archeologia subacquea, prevedendo la possibilità per quest'ultima di avvalersi di due rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore, almeno uno dei quali archeologo esperto di ricerca archeologica subacquea.

Mi sembra che le istanze presenti negli emendamenti 4.1 e 4.5 siano recepite nel testo da me presentato, che tiene conto anche di una serie di altre esigenze, come quella che nella Commissione vi sia un esperto di ricerca archeologica subacquea e quella di valorizzare le associazioni di volontariato che operano nel settore.

Per queste ragioni mi auguro di avere il consenso dei presentatori degli emendamenti cui ho fatto riferimento. Sottolineo che, in particolare, nell'emendamento 4.1 si prevede la nomina di un membro dell'Archeoclub di Italia, ossia è la una specifica indicazione di un'associazione, mentre nel testo da me proposto si richiamano in generale tutte le associazioni di volontariato operanti nel settore.

PACE. Perché si fa riferimento solo alle associazioni di volontariato?

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Credo che anche l'Archeoclub sia un'associazione di volontariato. Possiamo sottoporre il problema all'ufficio legislativo, ma ritengo che poiché le associazioni del settore sono aggregazioni spontanee su base volontaristica siano qualificabili come associazioni di volontariato. Vi è poi il fatto che viene sottolineata la necessità di una specifica esperienza nell'ambito archeologico subacqueo, non solo nell'ambito archeologico. Ecco perché il mio emendamento 4.10 sostituisce il 4.2, il 4.5 e il 4.1. Voglio poi ricordare ai colleghi Ascutti e Tonioli che già nell'emendamento 4.5 si parla di «un rappresentante delle associazioni di volontariato» e che quindi i rappresentanti delle associazioni di volontariato non li introduco io con il mio emendamento 4.10, il quale però recepisce questa istanza.

MARRI. Signor Presidente, non posso accogliere l'invito al ritiro del mio emendamento 4.1 in quanto il suo contenuto e quello dell'emendamento 4.10 del relatore sono due cose ben precise e diverse.

Quando io propongo come componente della Commissione nazionale «il presidente o un membro dell'Archeoclub di Italia» lo faccio perché l'Archeoclub di Italia, come tutti sanno, collabora non solo per le ricerche archeologiche in tutto il nostro territorio, in particolare in tutte le nostre acque, soprattutto marine, ma anche con importantissime università italiane e straniere.

Proprio per questo chiedo la presenza del presidente dell'Archeoclub di Italia; tale presenza, peraltro, fino ad oggi vi è sempre stata e pertanto chiedo che questo membro venga reinserito nell'elenco dei componenti della Commissione.

Inoltre, con l'emendamento 4.2, chiedo che l'archeologo di cui alla lettera *e*) venga «proposto dalle associazioni del settore» e non che venga «scelto dal Ministro (...) su proposta delle associazioni del settore».

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Questa è un'altra cosa.

MARRI. Se questo archeologo viene scelto dalle associazioni del settore, è molto probabile che tali associazioni scelgano proprio il presidente o un membro dell'Archeoclub di Italia, che è quello che svolge il maggiore lavoro nel campo della ricerca archeologica subacquea e quindi ha molta più esperienza in questo campo rispetto a tutte le altre associazioni di volontariato proposte dall'emendamento 4.10 del relatore.

È per queste ragioni che non ritiro i miei emendamenti e faccio presente alla Commissione che inserire questo membro sarebbe molto importante.

ASCIUTTI. Innanzitutto devo rimarcare che nell'emendamento 4.10 del relatore si propone di sostituire la lettera *e*), che prevede che nella Commissione nazionale sia presente «un archeologo con particolare esperienza nel settore subacqueo, in rappresentanza degli archeologi subacquei, scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta delle associazioni del settore», con un nuovo testo che recita: «due rappresentanti» (quindi non più uno solo, ma non entro nel merito del numero dei rappresentanti, non è questo il problema) «delle associazioni di volontariato operanti nel settore, almeno uno dei quali archeologo esperto di ricerca archeologica subacquea», senza alcuna indicazione del responsabile della nomina di questi rappresentanti.

In secondo luogo, io intendevo e intendo, con l'emendamento 4.5, sostituire la lettera *f*) del comma 2, che prevede come membro della Commissione «il presidente della FIPSAS del CONI, in rappresentanza dei subacquei dilettanti», con una nuova lettera *f*), che prevede invece «un rappresentante delle associazioni di volontariato regolarmente riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali». Pertanto, non riesco a comprendere come l'emendamento 4.10 del relatore possa essere ritenuto sostitutivo del 4.5 e, conseguentemente, non accedo all'invito del relatore a ritirarlo.

Do per illustrato l'emendamento 4.4 e, stante l'assenza del collega D'Alì, faccio mio e do per illustrato l'emendamento 4.6.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 4.4, nonchè sul contenuto del 4.2, che però invito i presentatori a ritirare così come gli emendamenti 4.5 e 4.1, sui quali invece esprimo parere contrario, perchè tutti e tre riorganizzati, riassunti e riformulati dall'emendamento 4.10 da me proposto. In particolare, ricordo che quest'ultimo propone di sostituire la lettera e) con un'altra che recita: «due rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore, almeno uno dei quali archeologo esperto di ricerca archeologica subacquea».

Naturalmente questi rappresentanti possono essere proposti dalle associazioni di volontariato e non scelti dal Ministro: in tal modo si recuperano positivamente tutte le proposte contenute negli emendamenti 4.2, 4.5 e 4.1.

Non sono invece d'accordo con l'indicare specificatamente l'Archeoclub in quanto, per quanto possa essere particolarmente benemerita un'associazione specifica, non si comprende perchè la legge debba preconstituire a suo favore una posizione di predominio, essendo la realtà del nostro paese comprensiva di diverse associazioni che operano nel settore archeologico. A mio avviso, varando una norma come quella proposta con l'emendamento 4.1 si determinerebbe un indebito privilegio, il che nulla toglie alle benemerenze scientifiche acquisite dall'Archeoclub.

MARRI. Signor Presidente, desidero precisare che con l'emendamento 4.1 proponiamo di aggiungere una lettera al comma 2 dell'articolo 4 senza incidere sulla lettera e) dello stesso comma e pertanto non viene modificata l'indicazione «delle associazioni del settore» di cui alla lettera e).

Noi, infatti, non facciamo affatto riferimento «alle associazioni di volontariato», che è cosa non irrilevante: ritengo, di contro che il riferimento alle associazioni di volontariato sia più limitato rispetto al richiamo alle associazioni del settore. Per tale ragione non intendo ritirare l'emendamento 4.1, che non modifica il riferimento alle associazioni del settore archeologico, così come contenuto nel testo del disegno di legge.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero infine illustrare l'emendamento 4.3, che rende possibile il funzionamento della Commissione: se non si prevedesse una autorizzazione di spesa, tale Commissione rischierebbe di essere paralizzata sin dal momento della sua nascita.

Poichè, inoltre, è necessario dotare il neonato Ministero per i beni e le attività culturali dei fondi necessari per il suo funzionamento, l'emendamento 4.3 autorizza anche la spesa di 5 miliardi di lire annui, a decorrere dall'anno in corso, per l'organizzazione di detto Ministero, cosicchè

sia almeno possibile rendere concreto quanto stabilito astrattamente dalla legge.

Signor Presidente, per maggiore chiarezza, e in modo da recepire più compiutamente anche l'emendamento 4.2 presentato dal senatore Marri e da altri senatori, integro il testo dell'emendamento 4.10 come segue:

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) due rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore, almeno uno dei quali archeologo esperto di ricerca archeologica subacquea, proposti dalle associazioni di volontariato».

4.10 (nuovo testo)

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

ASCIUTTI. Senatore Lombardi Satriani, dal testo dell'emendamento da lei presentato non si comprende chi debba nominare i rappresentanti delle associazioni.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. È compito del Ministro.

ASCIUTTI. Ma questo non c'è scritto e pertanto non risulta affatto che la nomina sia rimessa al Ministro. In ognuna delle lettere in cui è articolato il comma 2 dell'articolo 4 è specificato quale sia il Ministro competente a nominare i singoli membri della Commissione, mentre analoga disposizione non è prevista per la lettera e) nel testo del suo emendamento.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. È evidente che la nomina sia compito del Ministro per i beni e le attività culturali.

MANIERI. Onorevoli colleghi, ritengo sia necessario un chiarimento perchè non riesco più a capire lo stato della discussione. Mi sembra che vi siano due questioni diverse: la prima è di sostanza, ossia si vuole prevedere che i due rappresentanti delle associazioni di volontariato siano proposti dalle associazioni stesse, e questa è un'ipotesi che tutti desideriamo salvaguardare, perchè elimina l'arbitrarietà del Ministro nella decisione.

ASCIUTTI. Ma questo era già previsto dall'emendamento 4.2.

MANIERI. Senatore Ascutti, l'espressione «su proposta» non è identica a «proposti da» poichè significa che ogni associazione indica un candidato, ma che è poi il Ministro a scegliere fra i vari soggetti proposti (che potrebbero anche essere molto numerosi). Credo che non sia questo il senso dell'emendamento 4.2, nè quello colto dal relatore.

Si propone, infatti, che i due membri della commissione in questione non siano scelti dal Ministro sulla base di una rosa di candidati, ma siano

proposti direttamente dalle associazioni e soltanto nominati dal Ministro: l'indicazione delle associazioni diventerebbe dunque vincolante; credo che sia un concetto ben diverso.

ASCIUTTI. Tecnicamente però la norma non si regge: il Ministro ha un limite e non può nominare tutti i candidati proposti dalle associazioni!

MANIERI. Le associazioni dovranno mettersi d'accordo.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, riepilogo per maggior chiarezza il mio parere sugli emendamenti in esame. Ribadisco l'invito ai presentatori a ritirare gli emendamenti 4.2, 4.5 e 4.1, che ritengo di aver recepito nella sostanza con l'emendamento 4.10 (nuovo testo), ed esprimo parere favorevole all'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

